



PROVINCIA DI GROSSETO
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Servizio Ambiente

Determinazione Dirigenziale n° 1913 del 12/08/2011

OGGETTO:

“Adozione Autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – esercizio competenze L.R. 9/2010”.

-
- ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA
- ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA
- ✓ DA PUBBLICARE ALL’ALBO PRETORIO
- DA COMUNICARE AL SERVIZIO PERSONALE (ARTICOLO 1.127 L. N° 662/96)
- DA COMUNICARE AL SERVIZIO PERSONALE (ARTICOLO 53 D.LGS. N° 165/01)
- ALTRO (specificare) _____

Adempimenti effettuati contemporaneamente alla pubblicazione

(sigla) _____

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6.4 del vigente regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale, la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio in data _____ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

GROSSETO, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

VISTO il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte quinta “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*” Titolo I “*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività*”, in vigore dal 29/04/2006.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
- i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti, presenta all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti;
- tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale;
- l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- l'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del “Servizio Ingegneria Ambientale” di questa Amministrazione n. 604 del 24.02.2005 avente per oggetto: “*Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, prevista dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 di recepimento della Direttiva 99/13/CE sui C.O.V.*” con allegati i modelli per la presentazione della dichiarazione di avvalersi di detta autorizzazione generale;

PRESO ATTO che a seguito dell’abrogazione del D.M. 16 gennaio 2004 n. 44 risulta necessario procedere con l’aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nei sopra citati modelli di cui alla sopra citata determinazione n. 604/2005;

VISTA la legge regionale n. 9 del 11/02/2010 “*Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente*” ed in particolare l’art. 3 che individua per le Province al comma 1 lettera a) la competenza per il rilascio e provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte quinta Titolo I del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il testo della “*Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale*” con i relativi allegati, approvato con decisione del Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 4 della legge regionale n. 9/2010 nella seduta del 04/04/2011, trasmessi dalla Regione Toscana con nota prot. 700-GRT-99008-9.30-70 del 18.04.2011, .prot. provinciale n. 66348 del 21 aprile 2011;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 9/2010, il suddetto Comitato regionale di coordinamento ha funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale e pertanto gli atti del Comitato non hanno carattere vincolante;

PRESO ATTO del verbale della seduta del 04.04.2011 del Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 4 della legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9, che, nell’ambito delle sue funzioni, ha

- 1) provveduto a valutare ed approvare nella forma e nei contenuti il modello di adesione alle autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna singola categoria di impianti di cui all’Allegato IV alla Parte quinta “Impianti e attività in deroga”, Parte II “Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 2”, di cui all’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con gli allegati tecnici specifici;
- 2) concordato di considerare utilizzabili da tutti gli Uffici Provinciali, in attesa dell’adempimento da parte del Ministero dell’Ambiente di quanto previsto dall’art. 271, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con l’emanazione del decreto di adozione dei valori limite nazionali di emissione, le prescrizioni e i valori limite contenuti nell’Allegato 1 “*Valori di emissione per tipologie di sostanze inquinanti*” al documento “*Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 24.05.1988 n. 203*” - documento approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 18 della legge regionale 5 maggio 1994 n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995 - ispirato all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, nelle more della definizione dei valori limite e delle prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge regionale n. 9/2010 (Allegato H - parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito al dirigente, dott. Giampiero Sammuri, l’incarico di direzione dell’Area Ambiente e conservazione della natura per l’espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta provinciale n. 38/2010, dall’01/04/2010 al 31/03/2013;

RICHIAMATA le note prot. n. 60131 e prot. n. 60139 del 11.04.2011 con le quale il dirigente dott. Giampiero Sammuri ha stabilito le disposizioni della microstruttura “Area Ambiente e conservazione della nNatura”;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è Patrizia Bernardini;

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 dello stesso decreto, di seguito elencati:
 - tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;
 - produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg;
 - produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
 - verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g;
 - panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
 - torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g;
 - produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;

**PROVINCIA DI
GROSSETO**

- sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g;
- anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g;
- utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;
- produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g;
- tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g;
- produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g;
- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g;
- lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g;
- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g;
- lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
- fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
- produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
- produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
- saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
- impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;

alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici dell'allegato G al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO 2 - tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;

ALLEGATO 3 - produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;

ALLEGATO 4 - produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;

ALLEGATO 5 - produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;

ALLEGATO 6 - verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;

ALLEGATO 7 - verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g;

ALLEGATO 8 - panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;

ALLEGATO 9 - torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g;

ALLEGATO 10 - produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;

ALLEGATO 11 - sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g;

ALLEGATO 13 - anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g;

- ALLEGATO 14** - utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;
- ALLEGATO 15** - produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g;
- ALLEGATO 16** - tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g;
- ALLEGATO 17** - produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g;
- ALLEGATO 18** - trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- ALLEGATO 19** - trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- ALLEGATO 20** - molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g;
- ALLEGATO 21** - lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- ALLEGATO 22** - prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g;
- ALLEGATO 23** - pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g;
- ALLEGATO 24** - lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- ALLEGATO 25** - lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ALLEGATO 26** - fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
- ALLEGATO 27** - produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
- ALLEGATO 28** - produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
- ALLEGATO 29** - saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- ALLEGATO 30** - trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
- ALLEGATO 31** - impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;

2. **di approvare** quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
- ALLEGATO A1 – “domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale”;
 - ALLEGATO A – “prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività”;
 - ALLEGATO B – “adempimenti comuni per la verifica e il controllo delle emissioni”;
 - ALLEGATO C – “modifica dello stabilimento”;
 - ALLEGATO D – “registro della contabilità delle materie prime impiegate”;
 - ALLEGATO E – “registro di manutenzione degli impianti di abbattimento”;
 - ALLEGATO F – “quadro riassuntivo delle emissioni”;
 - ALLEGATO G – “allegati tecnici per le varie attività”;
 - ALLEGATO H – “valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili”;
3. **di rinnovare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 dello stesso decreto, di seguito elencati:
- “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”;
 - “Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti”;
 - “Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso” ;

alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **ALLEGATO 1** – riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
- **ALLEGATO 12** - laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
- **ALLEGATO 32** - impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

4. **di stabilire** che:

- a) i gestori degli stabilimenti di cui all'Allegato IV alla Parte quinta "Impianti e attività in deroga", Parte II "Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2", devono inviare la richiesta di adesione [**ALLEGATO A1**-parte integrante e sostanziale del presente atto] corredata dai documenti ivi prescritti, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione, allo Sportello unico delle attività produttive (Suap), territorialmente competente, ovvero, direttamente al Presidente della Provincia di Grosseto e al Sindaco del comune territorialmente competente qualora lo Sportello unico delle attività produttive non sia attivo;
 - b) questa Amministrazione, in qualità di autorità competente, a seguito del ricevimento della richiesta di cui al precedente 4.1 può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dagli allegati tecnici specifici o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
 - c) la procedura di cui al punto a) si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento; resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale;
 - d) l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai 10 (dieci) anni successivi all'adesione e non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;
 - e) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del periodo di 10 (dieci) anni il gestore deve presentare una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
 - f) per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo deve essere effettuato entro 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. **di precisare** che le disposizioni di cui al precedente punto 4 non si applicano in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (*composti organici volatili*);
6. **di dare atto** che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga ai sensi dell'art.272 del d.lgs.152/06;
7. **di dare atto** che i soggetti autorizzati di cui al precedente punto 3 presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti prescritti nel presente atto, nei 6 (sei) mesi che seguono a decorrere dalla data della presente determinazione, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;
8. **di dare atto** che per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
9. **di dare atto** che i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;

**PROVINCIA DI
GROSSETO**

10. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di efficacia della presente determinazione;
11. **di dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione generale comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. **di dare atto** che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, autorizzata con il presente atto ai soli fini della parte quinta del d.lgs. 152/2006, ciò con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, ed alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Toscana – Direzione politiche territoriali ed ambientali – “Area qualità dell’aria”-, al Dipartimento provinciale dell’Arpat, alla Asl n. 9, ai Suap dei Comuni della Provincia di Grosseto, ai Comuni della Provincia di Grosseto nei quali il Suap non sia attivo, ed alle associazioni di categoria delle imprese artigiane e industriali.

Grosseto, li 11/08/2011

Il Dirigente
Dr. Giampiero Sammuri
(firmato all'originale)